

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Napoli
Settima Sezione Civile

Proc.Unit. 137/2023

Il Tribunale di Napoli, VII sezione civile, in persona del giudice delegato dott. Eduardo Savarese, ha emesso, a seguito dell'udienza del 28.6.2023, la seguente

SENTENZA DI OMOLOGA ex art. 70 CCII

A seguito del ricorso depositato il 7 marzo 2023, nell'interesse del Sig. Mariano Ramondini, nato a [REDACTED], residente [REDACTED], assistito giusta procura versata in atti dall'avv. Giancarlo Parente (C.F.PRNGCR74P25F839Z) del foro di Napoli, in forza di separata procura, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli alla [REDACTED] il Tribunale adito dava avvio alla procedura di ristrutturazione dei debiti, riservandosi la decisione ex art. 70 CCI. Osserva dunque quanto segue.

Il ricorrente è pacificamente una persona fisica sovraindebitata. Rispetto alle cause del sovraindebitamento e alla diligenza prestata dal ricorrente, il gestore, avv. Francesco Saverio Orlando, nella sua relazione particolareggiata allegata al ricorso introduttivo, ha osservato, dedotto e documentato quanto segue:

«Le cause che hanno condotto il ricorrente alla situazione di sovraindebitamento attuale, sono da individuare in circostanze imprevedibili ed indipendenti dalla volontà del Sig. Ramondini, rappresentate in particolare da cause non imputabili alla propria scarsa diligenza. Ed infatti, il sig. Ramondini nel contrarre i debiti, non si indebitava con la consapevolezza di non poterli adempiere, come dimostrato dalla circostanza che ad oggi sussistono poche situazioni di morosità e segnalazioni di sofferenza, atteso che la maggior parte delle rate dei finanziamenti sono sempre state regolarmente pagate. Per dimostrare la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere le obbligazioni, indicando le cause dell'indebitamento, appare necessario descrivere le circostanze fattuali che hanno interessato ogni singolo finanziamento che oggi viene inserito nella proposta di ristrutturazione. La famiglia Ramondini ha acquistato il primo appartamento a Pozzuoli mediante concessione di regolare mutuo. Il 5 dicembre 2007 il ricorrente decise di sostituire il mutuo concesso da UCB Banca, che prevedeva un tasso variabile pari al 3,60% annuo più 1,5 punti su media Euribor a un mese, con un mutuo INPDAP più conveniente, a tasso fisso del 3,97%, che veniva erogato per

un importo complessivo di € 65.742,03 da restituire in 15 anni con 30 rate semestrali di importo pari ad € 2.907,74 ciascuna (ovvero circa € 484,62 al mese). Durante tale periodo il ricorrente non aveva nessun problema a sostenere il peso economico del mutuo, potendo fare affidamento sia sul proprio stipendio di circa € 1.700,00 sia su quello [REDACTED] che guadagnava circa € 500-600 al mese. Purtroppo in data 01.07.2008, [REDACTED] del sig. Ramondini, [REDACTED]. Tale evento non incise profondamente sulle entrate familiari, ma determinò un evento grave, atteso che [REDACTED] non riuscendo a trovare alcuna occupazione per diverso tempo, cadde [REDACTED]. Ed infatti, dopo oltre 4 anni di ricerche di lavoro e di visite specialistiche, per superare [REDACTED] decise di aiutare economicamente la moglie costituendo [REDACTED] con un primo versamento di € 5.000,00 per la quota [REDACTED]. Per l'operatività dell'azienda però serviva liquidità e pertanto, il sig. Ramondini richiedeva un mutuo ipotecario, concesso dalla Credit Agricole in data 12.10.2012, per un importo pari ad € 80.000,00. Tale somma veniva infatti impiegata non solo per l'acquisto della licenza [REDACTED] ma anche per affrontare le spese di avviamento, quali la locazione di un immobile ad uso commerciale, acquisto degli arredi e delle attrezzature informatiche e tutto quanto altro necessario. Nel 2015, il ricorrente decideva di vendere l'immobile di Pozzuoli per trasferirsi a Napoli, nel tentativo di favorire [REDACTED]. Con il prezzo incassato dalla vendita dell'immobile flegreo, l'istante estingueva il mutuo INPDAP del 2007 e con la somma incassata procedeva a corrispondere l'acquisto per la nuova casa [REDACTED] ai lavori di ristrutturazione dell'appartamento nonché all'acquisto dell'arredamento. Il nuovo immobile, [REDACTED] veniva così acquistato il 15.12.2015 per il prezzo di € 180.000,00, dei quali €165.000,00 venivano pagati mediante l'erogazione di nuovo mutuo INPS, mentre la differenza pari ad € 15.000,00 veniva pagata corrisposta a mezzo assegni bancari. Nello stesso periodo il ricorrente si avvantaggiava di un incarico, presso [REDACTED] e [REDACTED] che gli garantiva un notevole miglioramento del trattamento economico, arrivando ad uno stipendio di circa € 3.000,00 mensili. A questo punto appare doveroso, analizzare la diligenza del sig. Ramondini, nell'assumere questi due obbligazioni, ovvero il prestito contratto nel 2012 con la Credit Agricole ed il contratto di mutuo con l'INPS stipulato nel 2015. Orbene, come risulta nella tabella sottostante le obbligazioni sono state contratte con assoluta diligenza. Ed infatti non solo il reddito familiare consentiva il regolare sostentamento della rata ma il lungo periodo, attraverso cui, il finanziamento è stato regolarmente pagato dimostrano la piena sostenibilità della rata e la diligenza del sig. Ramondini nell'assunzione dei debiti. Con riferimento a tale obbligazione, pertanto può certamente affermarsi la diligenza del sig. Ramondini, non solo

perchè l'importo della rata era pienamente sostenibile, considerando il proprio reddito [redacted] ma come risulta dalla tabella, soltanto 44 rate su un totale di 180 risultano non pagate, a dimostrazione del fatto che quasi l'intero finanziamento era pienamente sostenibile. Anche con riferimento a tale obbligazione, può affermarsi la diligenza del sig. Ramondini, atteso che la stipula del nuovo contratto di mutuo veniva effettuata dal sig. Ramondini solo dopo che questi si era sincerato di potersi avvantaggiare [redacted] che gli avrebbe garantito un notevole miglioramento del trattamento economico. Ed infatti il 19.01.2015, il sig. Ramondini [redacted]

L'incarico fu svolto in modo eccellente dal sig. Ramondini [redacted] Da qui, l'assunzione da parte del sig. Ramondini del nuovo contratto di mutuo il 15.12.2015. L'anno 2016 fu contraddistinto da numerose missioni con rimborsi per il sig. Ramondini pari ad € 18.010,00. (all. 33) Nel 2017 per far fronte alle esigenze del proprio figlio, di lì a poco maggiorenne, il sig. Ramondini stipulava un nuovo contratto di finanziamento con Prestitalia Spa, con importo mensile pari ad € 400,00, per il quale non vi è necessità di analizzare la relativa diligenza in quanto, veniva integralmente estinto e pagato. Come detto, fino al 2018 i finanziamenti venivano regolarmente pagati ma il sig. Ramondini di tanto in tanto [redacted]

Purtroppo nonostante gli enormi sforzi finanziari, [redacted] iniziò una vera e

propria crociata per pagare [redacted] Ed infatti il 31.12.2019, il sig. Ramondini nel tentativo di poter iniziare a chiudere con saldo e stralcio, [redacted] chiese un prestito all'Agos Ducato di circa € 8.000,00 con un importo della rata pari ad € 98,85. La prima rata andava pagata il 01.02.2020. Considerando che dal modello 730-2020 (anno imposta 2019) risulta un reddito complessivo di € 48.521,00 e tenendo conto [redacted] affidate al sig. Ramondini, anche quest'ultimo importo di circa € 100,00 era pienamente sostenibile

Attraverso quest'ultimo finanziamento, i debiti dell'Agenzia di Viaggi erano dunque interamente saldati.

Il sig. Ramondini, come verrà esposto in seguito, intende corrispondere il 100% dei propri debiti chiedendo lo stralcio dei soli interessi che maturerebbero nel corso del periodo previsto dalla proposta di ristrutturazione.

Questa proposta di pagamento integrale dei debiti, non può non essere valorizzata positivamente, in giudizio sulla diligenza con cui il sig. Ramondini ha richiesto ed ottenuto via via i diversi finanziamenti.

Lo scopo è stato sempre quello di adempiere ai propri obblighi ed infatti ad oggi non vi è un solo creditore che non sia stato pagato.

Con riferimento alla prospettiva plausibile di sostenere il carico della rata, il sig. Ramondini si è sempre affidato agli istituti di credito, esibendo il proprio CUD ed il reddito mensile, rimettendo alle valutazioni degli operatori professionali, la capacità di restituire l'obbligazione assunta.

L'ultimo finanziamento contratto con Prestitalia, sottoscritto quale forma di consolidamento dei debiti, è sintomatico di questa volontà e di questo fine.

Lo scrivente pertanto ritiene che l'indebitamento contratto con i diversi finanziatori sia stato assunto con diligenza e nella prospettiva plausibile di poterne sostenere il relativo carico».

La debitoria descritta nel ricorso è la seguente:

ELENCO CREDITORI

N.	CREDITORI DOMICILIO	PRIORILEGGIO IPOTECARIO	GRADO IPOTECARIO	PRIORILEGGIO	CHIROGRAFO	DOMICILIO
1	Prestitalia	-	-	-	€ 40.631,74	procedure.prestitalia@pec.intesa-sanpaolo.com
2	Agos Ducato	-	-	-	€ 7.638,60	b.o.gestionecrediti@pec.agosducato.it
3	ADER	-	-	€ 14.016,56	€ 10.325,14	cam.procedure-concorsuali.speciali@pec.agenziari-scossione.gov.it

N.	CREDITORE DOMICILIO	PRIVILEGIO IPOTECARIO	GRADO IPOTECA	PRIVILEGIO	CITROGRATO	DOMICILIO
<u>4</u>	BNL	-	-	-	€ 5.082,17	bnl.service.igera@pec.net
<u>5</u>	Comune di Napoli	-	-	-	€ 472,67	sanzioni amministrative.contenzioso@pec.comune.napoli.it
<u>6</u>	Credit Agricole AG	€ 63.635,44	Anno 2012	-	-	areautp@pec.credit-agricole.it
<u>7</u>	Ifis Npl Banca	-	-	-	€ 900,71	sovraindebitamento@bancaifis.legalmail.it
<u>8</u>	Inps	€ 194.770,93	Anno 2015	-	-	filiale.metropolitana.napoli@postacert.inps.gov.it
<u>9</u>	Comune di Napoli- TARI	-	-	€ 1.936,30	-	entrate.tari-tares-tarsu@pec.comune.napoli.it
<u>10</u>	Banca Popolare di Bari	-	-	-	€ 3.283,65	segreteria generale@postacert.cedacri.it
<u>11</u>	Regione Campania	-	-	€ 4.842,00	-	dg16.procedure-concorsuali@pec-regione.campania.it
	TOTALI	€ 258.406,37		€ 20.794,86	€ 68.334,68	€ 0,00

La situazione descritta nel ricorso introduttivo e nella relazione particolareggiata del gestore è stata poi parzialmente rettificata, come si dirà oltre, a seguito della fase di comunicazione ai creditori con concessione di termine per osservazioni e contestazioni.

Il nucleo familiare del sig. Mariano Ramondini [REDACTED] con reddito netto pari ad € 1.485,61 e [REDACTED]

[REDACTED] Le entrate del nucleo familiare sono pari a circa € 3.900,00. In relazione alle spese mensili correnti, necessarie al sostentamento del nucleo familiare, i debitori hanno dichiarato di spendere un totale di € 2.128,58, somma che è risultata in linea con la valutazione ISTAT della soglia di povertà assoluta.

In merito al patrimonio liquidabile, il ricorso rappresenta quanto segue: **"PATRIMONIO MOBILIARE**

A tale ultimo riguardo, la relazione rileva: *Per poter procedere a tale valutazione appare opportuno indicare l'attivo conseguito da una possibile liquidazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare. L'alternativa liquidatoria appare decisamente più svantaggiosa, in quanto il valore dell'immobile di proprietà del Ramondini, pari a circa € 138.000,00 in base ai valori OMI rilevati, riuscirebbe a malapena a coprire il credito ipotecario di INPS, sempre che, avviata la procedura di espropriazione (con ingenti costi che dovrebbe anticipare il creditore procedente), l'immobile si venda effettivamente per tale prezzo. (all. 37)*

Mentre per quanto attiene il diritto di usufrutto, pari solo ad 1/3, sull'immobile di [REDACTED] è difficilmente stimabile ed utilizzabile, in quanto i restanti 2/3 vedono la piena proprietà a favore di un terzo soggetto. Va da sé che si dovrebbe avviare una costosa, quanto poco redditizia, azione di divisione forzata di una proprietà immobiliare non comodamente divisibile e di certo non posizionata in una delle zone migliori di Napoli.

Va evidenziato che l'immobile, acquistato il 15/12/2015 per un prezzo di € 180.000,00 è censito nella categoria A/3 ovvero come abitazione di tipo economico ed ha una superficie commerciale di 92 mq. (come si evince dal titolo di proprietà); [REDACTED]

(all. 38).

Il valore OMI dell'immobile può dunque essere stimato in complessive € 138.000,00 (€ 1.500,00 x 92 mq).

Sempre in ottica liquidazione, a tale valore andrà aggiunto quello del motoveicolo, stimato in € 2.400,00.

Per quanto attiene il reddito, invece, nella liquidazione potrà considerarsi una rata mensile di € 300,00 circa, quale differenza tra lo stipendio medio mensile e le spese necessarie alla sopravvivenza del nucleo familiare. Tale differenza andrà corrisposta per la durata della liquidazione, ovvero per 48 rate (quattro anni), quale durata minima della procedura, per un ulteriore somma pari ad € 14.400,00.

Infine andrebbe aggiunto il valore del trattamento di fine rapporto (per altro messo a disposizione anche nel piano) pari a circa € 70.000,00 (valore stimato).

Per tanto in una ipotetica liquidazione il valore da liquidare sarebbe pari a complessivi € 224.800,00; si precisa che il valore dell'autovettura non viene calcolato in quanto, sebbene scarsamente appetibile sul mercato, ha un elevato valore marginale per il nucleo familiare, rimanendo l'unico veicolo a disposizione.

Di seguito tabella comparativa di quanto ottenuto dal piano di ristrutturazione dei debiti e quanto dalla liquidazione:

commissione applicati. Infine, riguardo alla stima dell'immobile fornita dalla Credit Agricole, il gestore poneva in luce come, senza alcun tipo di supporto probatorio e/o di criterio valutativo, la Credit Agricole attribuiva un valore di € 150.000,00. A questo riguardo il gestore riferiva che *'la quantificazione operata dalla Credit Agricole non trova alcun riscontro nei diversi sistemi di valutazione immobiliare. Sul punto corre mettere conto che facendo ricorso*

l'immobile risulta avere una valutazione di € 62.240,36. Ed infatti l'immobile, identificato in categoria A4, ovvero abitazione di tipo popolare, ha una superficie coperta di 91 mq ed una scoperta di mq.13.

sebbene chi scrive ha reperito anche atti relativi ad immobili di categoria superiore (A3 ed A2). Orbene, per gli immobili di categoria A4, il valore al mq oscilla tra € 1.370,96, € 282,50, € 250,00, € 760,86, € 600,00 (v. schede valori OMI), pertanto il valore medio può ben essere stimato in € 652,87 al metro quadrato coperto, mentre il metro quadrato scoperto potrà come di consuetudine essere valutato nella misura di un terzo ovvero € 217,63. Alla luce di tale ricerca l'immobile

in € 59.411,17 per 91 mq coperti ed in € 2.829,19 per i mq scoperti, per un totale di € 62.240,36. Ne consegue non solo che la valutazione di € 150.000,00 operata dalla Credit Agricole non trova alcun riscontro ma che l'offerta di € 62.799,88 proposto dal sig. Ramondini

Quanto alla diligenza nell'indagine sul merito creditizio, poi, il gestore ulteriormente precisava, ex art. 69 comma 3 del CCII, che *'solo con le osservazioni inviate il 21.04.2023, la Credit Agricole ha fornito i documenti inerenti l'istruttoria eseguita sul Ramondini per valutare la concessione del finanziamento. Orbene, analizzando i dati di cui alla predetta istruttoria, è innegabile che nella fattispecie in esame la Credit Agricole abbia concorso a determinare la situazione di sovraindebitamento. Il sig. Ramondini Mariano come risulta dai documenti presenti in istruttoria, aveva un reddito netto mensile di € 2.500,00 (pag. 1 all. 5) ed un mutuo casa con INPDAP di € 48.000,00 (pag. 3 all. 5) oltre a diversi e vari finanziamenti in corso. Si legge testualmente sempre nei documenti dell'istruttoria "L'operazione in rubrica servirà ad estinguere tutti i debiti in essere sopra indicati per un ammontare di circa 78 mila euro, escluso il mutuo che è contratto con l'Inpdap" (pag. 3 all. 5)*

Considerando che la rata per il mutuo INPDAP era già pari a circa € 600,00, la Credit Agricole doveva rifiutare la concessione del finanziamento o in alternativa erogare un importo inferiore per generare un rata più bassa e congrua rispetto allo stipendio netto mensile. Ed infatti la erogazione del nuovo mutuo concesso dalla Credi Agricole determinava una nuova rata di € 600,00, con la

conseguenza che oltre il 50% dello stipendio netto mensile del sig. Ramondini era destinato al pagamento dei finanziamenti. È agevole rilevare che non vi erano i requisiti per poter rilasciare al sig. Ramondini un finanziamento che generasse una nuova rata di circa € 600,00. Non vi è alcun dubbio, pertanto che ai fini del computo della meritevolezza ai sensi e per gli effetti dell'art. 69, comma 3, del C.C.II nella fattispecie in esame, la Credit Agricole ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento e/o il suo aggravamento ed ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non potendo pertanto presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta'. Credit Agricole si è costituita con una memoria del quindici giugno, nella quale contestava le valutazioni del gestore circa l'inadeguata istruttoria sul merito creditizio del debitore. Ha poi precisato il proprio credito, da ultimo, con nota del ventisei giugno, alla quale ha replicato il gestore. Il creditore individuava l'importo dovuto in € 66.239,56, comprensivo di interessi maturati sino a giugno del corrente anno. Il Gestore rilevava che l'importo per come precisato tiene conto della maturazione degli interessi fino alla data del 14.06.2023, senza indicare però il periodo di decorrenza ed il metodo di calcolo, e senza tenere conto dell'art. 68 comma 5 C.C.I.

A questo riguardo, ritenuta la completezza documentale, la congruità logico-argomentativa e documentale dell'attestazione di fattibilità del piano da parte del gestore, e la tipologia di proposta (pagamento integrale, seppure dilazionato) garantito da una solida posizione stipendiale, il Tribunale ritiene che, al di là dell'indagine sul merito creditizio, rispetto al quale gli indici valorizzati dal gestore non paiono sufficientemente compiuti da fondare un giudizio di violazione a carico della Banca delle norme sul merito creditizio, anche a voler ritenere che l'istituto si sia opposto all'omologa (formalmente nessuna esplicita opposizione viene formulata in comparsa), ciò che è assorbente, e su cui nella memoria di costituzione la Banca nulla ha argomentato specificamente, riguarda la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, certamente basata, oggi, da un valore dell'immobile molto lontano dalle cifre suggerite acriticamente dall'istituto, un valore invece documentato con analiticità dal gestore, ed un valore che non consentirebbe affatto l'integrale soddisfazione del credito vantato dall'istante, se si tien conto dei fisiologici ribassi d'asta e dei costi elevati che normalmente una procedura esecutiva immobiliare esige.

Va rilevato, infine, come alcuna questione di ammissibilità venga proposta dalla Banca in relazione alla falcidia del proprio credito e al pagamento dello scaduto.

Alla luce delle considerazioni che precedono, sussistono tutti i presupposti per procedere all'omologa del piano, il quale andrà solo modificato negli importi dovuti a PRESTITALIA che ha continuato a trattenere il quinto stipendiale. I corrispondenti importi andranno dunque portati a decurtazione del credito cristallizzato nella relazione particolareggiata.

P. Q. M.

Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal sig. Mariano Ramondini. Il gestore vigilerà sulla sua corretta esecuzione. Dichiara chiusa la procedura.

Così deciso in Napoli il 17 luglio 2023

Il giudice

dr. Eduardo Savarese

U. Savarese
Napoli, 27/7/2023

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dot.ssa Elisabetta Garzo

